

L'incidenza del falso nella materia degli appalti pubblici

Il Consiglio di Stato esplora il terreno del “falso innocuo”

*(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 febbraio 2009 n. 829;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4 agosto 2009 n. 4905;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 agosto 2009 n. 4927)*

L'art. 38, comma 1, lettera h), d. lgs. 163/2006 sanziona con l'esclusione dalla gara il comportamento dell'impresa che, nel presentare la domanda di partecipazione, fornisca dichiarazioni false o incomplete in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

Tra le ipotesi più dibattute di falsità vi è quella che investe la dichiarazione di assenza di condanne penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c), d. lgs. 163/2006).

Il problema deriva dal fatto che la categoria di reati considerati presuppone una valutazione tecnico discrezionale sui concetti di “gravità” e di “moralità professionale”: valutazione che è riservata, invero, alla stazione appaltante e che richiederebbe dunque una completa dichiarazione, da parte dell'impresa partecipante, di tutti i reati per i quali i soggetti indicati dalla norma abbiano riportato condanne definitive.

Dovrebbe escludersi la possibilità che le imprese partecipanti, sulle quali gravi qualche precedente penale, si attribuiscono il potere di operare una loro selezione dei reati, sulla base delle proprie convinzioni circa i concetti di “gravità” e “moralità professionale”: convinzioni che potrebbero non essere condivise dalla stazione appaltante, con conseguente appesantimento dell'attività di controllo ad opera di quest'ultima.

Un giudizio tecnico discrezionale è richiesto anche per un altro requisito negativo di ammissione alle gare pubbliche: quello della esistenza di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro” (lettera c) (non anche, invece per le violazioni in materia di imposte e tasse, per le quali la lettera g) non richiede il requisito della gravità).

Il problema del falso potrebbe porsi a più ampio spettro per tutti i requisiti generali di ordine morale di cui all'art. 38, d. lgs. 163/2006: una dichiarazione falsa o reticente in relazione ad essi potrebbe integrare un'autonoma causa di esclusione dalla gara.

È in questo delicato contesto che il giudice amministrativo è stato chia-

mato a valutare la possibilità di ricorrere alla figura (di matrice penalistica) del falso c.d. innocuo al fine di rispondere al seguente interrogativo: è da escludere l'impresa che dica il falso su una circostanza che, a una verifica *ex post*, risulti non rilevante ai fini dell'ammissione alla gara?

Al riguardo, il Consiglio di Stato (v. decisione n. 4905/2009) distingue due categorie di requisiti generali *ex art.* 38, d. lgs. 163/2006: da un lato i "requisiti (e conseguenti cause di esclusione) il cui accertamento è oggettivo, e non implica valutazione alcuna (ad esempio il fallimento, la pendenza di un procedimento di prevenzione)", e dall'altro lato i "requisiti (e conseguenti cause di esclusione), il cui accertamento implica una valutazione da parte della stazione appaltante: ad es. la condanna per reati "gravi" incidenti sulla "moralità professionale", la "grave negligenza" nell'esecuzione di precedenti contratti, le violazioni "gravi" in materia previdenziale".

Per i primi (requisiti il cui accertamento è oggettivo), la tesi della irrilevanza del falso innocuo (cioè la mancata o falsa comunicazione di circostanze che, oggettivamente, risultino inidonee a incidere sull'ammissione alla gara) appare pacificamente affermata dalla giurisprudenza.

Più problematico è invece il discorso per i requisiti il cui accertamento è tecnico discrezionale, *in primis* quello dell'esistenza di condanne penali per reati gravi contro la moralità professionale.

Ebbene, anche con riferimento alle ipotesi di falsa (o, più sovente, di omessa) comunicazione di condanne penali è stata prospettata da alcuni la strada del "falso innocuo" per esonerare l'impresa partecipante dall'applicazione della causa di esclusione ogni qual volta, a una verifica *ex post*, il reato "omesso" sia risultato effettivamente non grave, o comunque tale da non incidere sulla moralità professionale.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 829/2009, nell'applicare il previgente art. 75, DPR 554/1999 (non modificato in maniera rilevante, quanto meno ai nostri fini, dall'art. 38, d. lgs. 163/2006), ha ritenuto il falso innocuo non idoneo a escludere un'impresa dalla gara, così argomentando:

"Per quanto afferisce alla fattispecie cristallizzata dalla lett. h) della medesima norma, si deve parimenti osservare come essa non sanziona l'in sé di una falsa dichiarazione ma la sua inerenza ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara...". Posto, quindi, che, in coerenza con la ratio che anima la disciplina in subiecta materia, è oggetto di stigmatizzazione il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il dipanarsi della procedura competitiva, si deve escludere che possa assumere rilevanza, in chiave ostativa, il falso omissivo relativo all'esplicitazione di soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio ma non gravati da alcun precedente penale. Trattasi, in definitiva, per mutuare categorie penalistiche, di un falso innocuo, privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come

tale non stigmatizzabile con la sanzione dell'esclusione".

Che questa pronuncia possa costituire il varco attraverso il quale affermare una generale irrilevanza e "scusabilità" del falso innocuo, è lecito nutrire qualche dubbio.

In realtà, può essere innocuo solo il falso che non richieda, ai fini della verifica della sua ininfluenza sull'esito del giudizio di ammissione alla gara, una valutazione tecnico discrezionale della stazione appaltante: quando cioè l'informazione omessa o dissimulata non determini, in modo oggettivo e indiscutibile, la certa esclusione dell'impresa dalla gara.

Se invece tale valutazione è frutto di un giudizio tecnico discrezionale (come quello sotteso alla nozione di reato o violazione "gravi", o a quella di "moralità professionale") rimesso alla competenza della stazione appaltante, il falso cessa di essere innocuo perché finisce, in ogni caso, per spogliare la stazione appaltante di un proprio potere, per consegnare interamente (e direttamente) al giudice amministrativo il compito di valutare l'esistenza della causa di esclusione, e, in caso negativo, di dichiarare il carattere innocuo del falso.

Nel precedente di Cons. Stato 829/2009 si afferma che non può essere disposta l'esclusione in caso di falso innocuo, che cioè è "*privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica*".

Per la verità, nella fattispecie esaminata in Cons. Stato 829/2009, il falso poteva anche essere considerato innocuo, dal momento che l'impresa aveva omesso di comunicare i nomi di tre direttori tecnici per i quali non esisteva alcun precedente penale: dunque la conoscenza o meno del loro nominativo non avrebbe influito in alcun modo sulla valutazione finale della stazione appaltante: soprattutto, la stazione appaltante, nel conoscere il nominativo dei tre direttori tecnici, non sarebbe stata chiamata ad effettuare alcuna valutazione tecnico discrezionale.

Completamente diverso è il caso in cui l'omissione o la falsità investano, invece, l'esistenza di un precedente penale, o di una violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro: queste sono sempre lesive della prerogativa della stazione appaltante di valutare (senza essere costretta a controlli successivi) la gravità o meno di questi elementi.

La necessità di tutelare questa funzione accertativa della stazione appaltante (a dispetto della pretesa innocuità di un falso che, nel caso esaminato, investiva un precedente penale asseritamente non grave e non incidente sulla moralità professionale) è espressamente considerata nella decisione n. 4927/2009 del Consiglio di Stato, dove si afferma la legittimità (in quanto non illogica e non irragionevole) della clausola del bando di gara che richieda espressamente alle imprese partecipanti la dichiarazione di tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena, al fine di evitare "*il rischio di dover at-*

tendere a verifiche e controlli successivi circa la sussistenza e la portata di ulteriori e non dichiarate condanne”.

Osserva il Consiglio di Stato che una siffatta clausola risponde alla “*esigenza di economicità dell’azione amministrativa di spettanza della stazione appaltante*”.

Pur non affrontando direttamente il tema del falso innocuo, il Consiglio di Stato sembra quindi avallare la tesi della rilevanza (ostativa rispetto alla partecipazione alla gara) del falso che investa valutazioni di spettanza della stazione appaltante e dunque vada a ledere l’esigenza di rapidità ed economicità dell’azione amministrativa: e ciò a prescindere dall’esito del controllo sulla effettiva sussistenza di reati gravi contro la moralità professionale e dunque del carattere “innocuo” del falso.

Del resto, se si affermasse che l’esclusione per falso possa avvenire solo se il falso riguarda una circostanza che determinerebbe l’esclusione dalla gara, la causa d’esclusione della falsità della dichiarazione sarebbe inutile, perché opererebbe di per sé la causa di esclusione su cui la dichiarazione è risultata falsa o omessa.

Questa strada di rigore (tale da limitare la rilevanza scusante del c.d. falso innocuo) imboccata dal Consiglio di Stato viene però subordinata alla presenza di una specifica prescrizione del bando o disciplinare di gara, che imponga alle imprese partecipanti di comunicare tutti i precedenti penali e tutte le violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Questa pare essere la soluzione prospettata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4905/2009, dove si legge:

“Un orientamento di questo Consesso, che il Collegio condivide e fa proprio, ha ritenuto che laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 38, codice, esso giustifica una valutazione di gravità/non gravità compiuta dal concorrente, sicché il concorrente non può essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andrà escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate.

La dichiarazione del concorrente, in tale caso, non può essere ritenuta “falsa” (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente che ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda “al singolo concorrente il giudizio circa l’incidenza sull’affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi” sicché “è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso (la quale potrà tutt’al più non essere condivisa, ma giammai

potrà essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile).

Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stato imposto al concorrente di dichiarare tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o applicazione della pena a richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, affidando poi all'amministrazione ogni valutazione in proposito. In tal caso infatti, qualora il concorrente avesse ommesso di dichiarare taluno di tali reati, si sarebbe potuta configurare una falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla gara").

Diverso discorso deve essere fatto quando il bando sia più preciso, e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, codice, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive: in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall'art. 38 codice, all'evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, al fine dell'esclusione.

In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver ommesso una dichiarazione prescritta dal bando".

È nostro parere che, in realtà, una specifica e ulteriore prescrizione del bando non sia necessaria: la legge riserva alla stazione appaltante un compito che si traduce in una valutazione tecnico discrezionale: la falsa o omissa indicazione di tutti gli elementi necessari per esercitare tale discrezionalità è quindi sempre lesiva di questa prerogativa.

A ben vedere, se la indicazione di tutti gli elementi necessari per la valutazione tecnico discrezionale della stazione appaltante è utile a un più funzionale e rapido svolgimento della attività di controllo, perché far dipendere tale maggiore funzionalità dalla scelta dell'amministrazione aggiudicatrice di inserire una prescrizione più rigida nel bando di gara?

Ad ogni modo, per evitare contestazioni sul punto, e se venisse confermato l'orientamento contenuto in Cons. Stato n. 4927/2009, sarebbe sufficiente che le stazioni appaltanti prevedano sempre nel bando clausole che impongano la dichiarazione di tutte le condanne penali e di tutti i provvedimenti che abbiano accertato violazioni di norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro: tali clausole (che il Consiglio di Stato non ritiene illogiche o irragionevoli) eliminerebbero ogni pretesa di valutazione *ex ante* dell'impresa partecipante, garantendo una più celere e funzionale azione di verifica della stazione appaltante.

*Avv. Lorenzo D'Ascia**

(*) Avvocato dello Stato.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 febbraio 2009 n. 829 - Pres. La Medica, Est. Caringella - Società Ellepì s.r.l. (Avv.ti A. Giuffrè, A. Mischi, A. Corinaldesi) c. Azienda Ospedaliera Provinciale Ospedale di Lecco (Avv. V. Avolio) - Riforma sent. TAR Lombardia - Milano Sez. III n. 20/2007.

(...*Omissis*)

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Ellepì s.r.l. avverso gli atti relativi al pubblico incanto indetto dall' Azienda Ospedaliera Provinciale dell'Ospedale di Lecco per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento del presidio ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate, I lotto, per un importo a base d'asta di € 5.017.355,8 ed € 220.340,33 per oneri della sicurezza, culminato con l'aggiudicazione in favore dell'impresa Di Vieto s.r.l..

L'appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del *decisum* di prime cure.

Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria ed il raggruppamento costituendo capitanato dalla Cipiemme s.r.l.

La Sezione ha disposto incumbenti istruttori.

Le parti hanno prodotto memorie volte all'illustrazione delle rispettive posizioni difensive.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

2. L'appello è infondato.

La tesi svolta dall'appellante ruota attorno alla considerazione che l'esito della gara è stato alterato in suo danno in ragione dell'ammissione di imprese che hanno reso false dichiarazioni riguardo alla sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.

In particolare, la ricorrente contesta, anche in sede di appello, che i rappresentanti di tre raggruppamenti di imprese (tra i quali il raggruppamento Cipiemme), avrebbero reso delle dichiarazioni inveritiere, avendo precisato che non vi erano "*soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*", mentre dalla documentazione esibita e, nella specie, dalle attestazioni SOA allegate alla domanda di partecipazione si evince chiaramente che alcuni direttori tecnici sono cessati dall'incarico nel triennio in questione.

La parabola argomentativa non merita adesione se si tiene conto del non contestato dato di fatto che i direttori suppostamente cessati nel triennio non sono gravati da alcun precedente penale.

La Sezione conviene infatti con il Primo Giudice che nella specie non ricorressero i presupposti per l'esclusione delle imprese indicate dalla ricorrente, ai sensi sia della lett. c), che della lett. h) del menzionato art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, nel testo vigente prima dell'abrogazione decretata dal codice dei contratti pubblici varato con il decreto legislativo n. 163/2006 .

A proposito dell'inapplicabilità della causa preclusiva scolpita dall'art. 75 lett. c), è sufficiente rimarcare che essa ricollega l'esclusione all'esistenza -nella specie confutata delle inoppugnabili risultanze documentali versate in atti- di una sentenza di condanna o di patteggiamento per reati incidenti sull'affidabilità morale e professionale, senza che assuma rilievo il mero dato formale della non veridicità della dichiarazione circa i soggetti che abbiano ricoperto le cariche rilevanti nel periodo di tempo all'uopo preso in considerazione dalla disciplina normativa.

Per quanto afferisce alla fattispecie cristallizzata dalla lett. h) della medesima norma, si deve

parimenti osservare come essa non sanzioni l'in sé di una falsa dichiarazione ma la sua inerenza ai *requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.....*". Posto, quindi, che, in coerenza con la *ratio* che anima la disciplina *in subiecta materia*, è oggetto di stigmatizzazione il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il dipanarsi della procedura competitiva, si deve escludere che possa assumere rilevanza, in chiave ostativa, il falso omissivo relativo all'esplicitazione di soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio ma non gravati da alcun precedente penale. Trattasi, in definitiva, per mutuare categorie penalistiche, di un falso innocuo, privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come tale non stigmatizzabile con la sanzione dell'esclusione.

Alla stessa stregua la disciplina di gara (si veda in particolare l'art. 3, punto 2, del disciplinare), laddove richiede che le imprese concorrenti attestino l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/1999 anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, va interpretata, in coerenza con la normativa regolamentare, nel senso di non annettere rilievo ad omissioni e difformità non incidenti su requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione.

Va soggiunto, a conferma dei puntuali rilievi svolti al riguardo dal Primo Giudice, che la stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente, laddove considera legittima l'esclusione decretata in caso di dichiarazioni non veritiere con le quali era stata scientemente celata dall'impresa la presenza di condanne penali a carico di amministratori o legali rappresentanti cessati dalla carica, conferma, anziché smentire, l'assunto secondo cui la falsità assume rilievo solo ove tocchi circostanze (quale l'esistenza di precedenti penali sottoposti alla valutazione dell'amministrazione) influenti sulle condizioni e sui requisiti di partecipazione.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti rispetto agli ulteriori rilievi svolti dall'appellante, il ricorso in appello deve essere respinto.

La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4 agosto 2009 n. 4905 - Pres. Ruoppolo, Est. De Nicolis - Soc. La Lucente s.p.a. (G. Valla) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (Avv. G. Nardelli e E. Mocchi), Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (Avvocatura generale dello Stato), I.N.P.S. (Avv.ti L. Caliulo, A. Coretti, L. Maritato, A. Sgroi), ed altri - Riforma sent. TAR Puglia Bari Sez. I n. 1622/08.

(*Omissis...*)

6. *Questioni sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale. Il contenuto formale di tale dichiarazione secondo la legge di gara.*

6.1. La principale questione, pregiudiziale a tutte le altre, sollevata con gli appelli, è quella della portata delle cause di esclusione per difetto dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006.

Si assume, infatti, che nella specie il bando richiedeva una generica dichiarazione di insussi-

stenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 38, parafrasandone la portata. Pertanto, correttamente le ricorrenti hanno dichiarato di non avere condanne penali per reati gravi (art. 38, co. 1, lett. c), e di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia contributiva (art. 38, co. 1, lett. i).

Dalla documentazione successivamente acquisita, vale a dire i certificati penali e i d.u.r.c. non sarebbero affatto emerse né condanne penali per reati gravi, né violazioni previdenziali gravi, definitivamente accertate.

Pertanto, non sussisterebbero le cause di esclusione menzionate, e la dichiarazione resa non sarebbe falsa e come tale presupposto per una autonoma causa di esclusione.

7. Il mezzo è fondato per quanto di ragione.

7.1. L'art. 38, d.lgs. n. 163/2006 menziona i c.d. requisiti di ordine morale, aventi carattere generale, nel senso che devono essere posseduti da tutti i concorrenti in qualsivoglia gara di appalto.

Essi differiscono dai requisiti c.d. speciali, che riguardano non il profilo <<morale>>, ma la capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, e che variano a seconda del tipo di appalto e di oggetto della prestazione.

La mancanza dei requisiti generali si traduce in altrettante cause di esclusione.

L'art. 38 elenca da un lato requisiti (e conseguenti cause di esclusione) il cui accertamento è <<oggettivo>>, e non implica valutazione alcuna, ad es. il fallimento, la pendenza di un procedimento di prevenzione, e dall'altro lato requisiti (e conseguenti cause di esclusione), il cui accertamento implica una valutazione da parte della stazione appaltante: ad es. la condanna per reati <<gravi>> incidenti sulla <<moralità professionale>>, la <<grave negligenza>> nell'esecuzione di precedenti contratti, le violazioni <<gravi>> in materia previdenziale.

7.2. In relazione ai requisiti per i quali occorre compiere non un accertamento vincolato, ma una valutazione, si pone la questione, che ha avuto finora soluzione non univoca, di come debba essere formulata la dichiarazione del concorrente, in ordine al possesso dei requisiti.

Su come vada formulata la dichiarazione, non può tuttavia disquisirsi in astratto, in quanto occorre avere riguardo alla legge speciale di gara (bando e disciplinare), e dunque verificare quale contenuto il bando attribuisce a tale dichiarazione.

Non di rado i bandi richiedono, genericamente, che il concorrente dichiari di non trovarsi in una delle situazioni che sono causa di esclusione ai sensi dell'art. 38, codice.

Ora, l'art. 38, considera causa di esclusione l'aver riportato condanna penale per <<reati gravi>> incidenti sulla moralità professionale; ovvero l'aver commesso violazioni <<gravi>> alle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali.

La valutazione di <<gravità>> implica un apprezzamento che può essere compiuto diversamente dal concorrente e dalla stazione appaltante.

Sicché, se il bando indica genericamente di dichiarare l'insussistenza di una causa di esclusione, esso, di fatto, legittima il concorrente che abbia riportato condanne penali, o commesso violazioni in materia contributiva, a compiere una valutazione di gravità/non gravità.

7.3. Si pone pertanto la questione se possa considerarsi <<falsa>> una dichiarazione del concorrente, con cui si afferma di non aver riportato condanne per gravi reati incidenti sulla moralità professionale, ovvero di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva, laddove sussistano condanne o violazioni in materia contributiva, ma esse si prestino a una valutazione opinabile di gravità/non gravità.

Un orientamento di questo Consesso, che il Collegio condivide e fa proprio, ha ritenuto che laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di

esclusione dell'art. 38, codice, esso giustifica una valutazione di gravità/non gravità compiuta dal concorrente, sicché il concorrente non può essere escluso per il solo fatto dell'omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andrà escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate.

La dichiarazione del concorrente, in tale caso, non può essere ritenuta <<falsa>> (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente che ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda <<al singolo concorrente il giudizio circa l'incidenza sull'affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi>> sicché <<è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso (la quale potrà tutt'al più non essere condivisa, ma giammai potrà essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile). Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stato imposto al concorrente di dichiarare tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o applicazione della pena a richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, affidando poi all'amministrazione ogni valutazione in proposito. In tal caso infatti, qualora il concorrente avesse ommesso di dichiarare taluno di tali reati, si sarebbe potuta configurare una falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla gara.>>).

7.4. Diverso discorso deve essere fatto quando il bando sia più preciso, e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, codice, ma specifici che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive: in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall'art. 38 codice, all'evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, al fine dell'esclusione.

In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver ommesso una dichiarazione prescritta dal bando.

7.5. Fatta questa premessa di carattere generale, occorre esaminare che cosa, nel caso di specie, prescriveva la legge di gara, e quali sono i motivi che hanno determinato l'esclusione dalla gara.

Il bando di gara (punto III.2.1) si limita a rinviare al disciplinare di gara.

Il disciplinare, a sua volta (parte prima, paragrafo 2.1) richiede <<una o più dichiarazioni>> <<attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti come segue: (...) c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato (...) per reati gravi (...); i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (...)>>.

Il bando, dunque, non richiede, come pure avrebbe potuto, una dichiarazione onnicomprensiva, che dichiarasse la presenza o assenza di qualsivoglia condanna penale e di qualsivoglia violazione contributiva; richiede la dichiarazione circa la presenza o assenza di condanna penale per reati gravi o gravi violazioni contributive, definitivamente accertate.

7.6. Dato che le cause di esclusione dalle gare sono da ritenere tassative, e che va applicato il principio di massima partecipazione alle gare, e considerato il tenore del bando, ne consegue che non costituisce di per sé dichiarazione falsa, e non dà luogo ad autonoma causa di esclusione, la omessa menzione di condanne penali non gravi e la omessa menzione di violazioni

contributive che non sono gravi o non sono definitivamente accertate, atteso che il bando, per come è formulato, non imponeva di dichiarare qualsivoglia condanna penale o violazione contributiva.

7.7. Neppure si può ritenere che vi sia stata una consapevole mala fede nell'omettere l'indicazione di tutte le condanne penali e di tutte le violazioni contributive, atteso che il concorrente sa che la propria dichiarazione viene sottoposta a verifica mediante acquisizione del certificato penale integrale e del d.u.r.c., sicché sa che qualsivoglia reato o violazione contributiva da lui commessa, sarà sottoposta a vaglio di gravità/non gravità.

7.8. Nel caso di specie, pertanto, la asserita incompletezza della dichiarazione, sotto il profilo che non sarebbero state dichiarate tutte le condanne penali e tutte le violazioni contributive, non può essere di per sé sola causa di esclusione, ma può essere causa di esclusione solo se viene compiuta una verifica di gravità delle violazioni.

7.9. Tale verifica di gravità compete alla stazione appaltante e nella specie è stata del tutto omessa.

Infatti il provvedimento di esclusione, e soprattutto i presupposti atti istruttori, si incentrano sulla presunta falsità della dichiarazione, senza considerare che era il bando di gara, per come formulato, a indurre il concorrente a ritenere di dover dichiarare solo i reati gravi e le violazioni contributive gravi e definitivamente accertate.

Ma negli atti impugnati non viene compiuta alcuna valutazione in ordine alla gravità delle violazioni.

8. Segue. La dichiarazione in ordine all'assenza di condanne penali per reati gravi.

8.1. In ordine alla condanna penale riportata dall'amministratore della società La Lucente, trattandosi di illecito contravvenzionale, omessa consegna di prospetto di paga, di cui all'art. 1, l. n. 4/1953, in concreto punito con l'ammenda di lire quindicimila, e trattandosi di illecito depenalizzato sin dal 1994, andava compiuta una specifica valutazione di gravità.

8.2. Non rileva in questa sede la condanna per decreto penale riportata dalla Opus Gas Metano s.r.l., perché nel corso del giudizio di primo grado l'A.Q.P. con atto di autotutela (provvedimento del 18 aprile 2008) ha ritenuto di non dover annoverare tale condanna penale e la sua omessa dichiarazione da parte del concorrente tra i motivi del provvedimento di esclusione.

8.3. Si deve poi considerare una palese perplessità e contraddittorietà che emerge dal confronto tra provvedimento finale e atti istruttori.

Infatti il provvedimento finale imputa le <<false dichiarazioni>> sulle condanne penali solo alle società Opus Gas Metano e La Lucente, e infatti sono queste le società, che, insieme alla mandataria dell'a.t.i., si sono ritenute lese e hanno impugnato il provvedimento di esclusione. Tuttavia negli atti istruttori si fa menzione di due condanne penali con decreto a carico del direttore tecnico di altra società mandante della medesima a.t.i., la Lombardi Ecologia s.r.l.; negli atti istruttori si omette la valutazione di gravità per tali condanne; e nel provvedimento finale si omette del tutto di considerare la rilevanza della dichiarazione prodotta dalla società Lombardi Ecologia. Sicché non è chiaro perché per un componente dell'a.t.i. sarebbe rilevante l'omessa dichiarazione di una condanna penale, e per un altro sarebbe invece rilevante.

9. Segue. La dichiarazione in ordine all'assenza di gravi violazioni contributive, definitivamente accertate.

9.1. Quanto alle violazioni di carattere contributivo, il discorso deve essere più articolato, dovendosi attentamente ricostruire il quadro normativo vigente all'epoca della gara e del prov-

vedimento di esclusione.

9.2. L'art. 38, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006, considera causa di esclusione non qualsivoglia violazione in materia di obblighi contributivi, ma solo le <<violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali>>.

Va evidenziata la differenza rispetto al regime normativo previgente per gli appalti, quale è quello per cui è processo, di servizi nei settori speciali (ex esclusi).

Prima dell'entrata in vigore del codice appalti, in base al combinato disposto degli artt. 22, d.lgs. n. 158/1995 e 12, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 157/1995, sono esclusi dalle gare, tra l'altro, coloro che <<che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti>>.

E' evidente che prima del d.lgs. n. 163/2006, per gli appalti di servizi nei settori speciali, andava dichiarata dal concorrente qualsivoglia violazione in ordine al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali. Nel nuovo regime, sono causa di esclusione solo le gravi violazioni, definitivamente accertate.

9.3. L'art. 38, d.lgs. n. 163/2006 crea anche una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara, e la regolarità contributiva richiesta all'aggiudicatario al fine della stipula del contratto.

Infatti, il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione. Invece, al fine della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 210/2002 (art. 38, co. 3, d.lgs. n. 163/2006); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio del d.u.r.c., documento unico di regolarità contributiva, che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e delle Casse edili.

Il d.u.r.c. regolare, poi, è requisito che accompagna l'intera fase di esecuzione del contratto, essendo necessario al fine del pagamento secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo.

9.4. Si tratta allora di stabilire se la causa di esclusione di cui al citato art. 38, co. 1, lett. i), possa di per sé desumersi da un d.u.r.c. irregolare, e se, dunque, il concorrente che abbia un d.u.r.c. irregolare, laddove dichiarati di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ponga in essere una dichiarazione <<falsa>>.

9.5. Per risolvere tale questione, occorre esaminare quali sono i presupposti in presenza dei quali il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva, e quando invece viene attestato che difetta la regolarità contributiva.

Anche su questo punto, si è registrata una evoluzione normativa, tra la data degli atti di gara per cui è processo, e l'epoca successiva al provvedimento di esclusione.

All'epoca degli atti di gara e del provvedimento di esclusione, si applicavano la circolare I.N.P.S. 26 luglio 2005 n. 92 e la circolare INAIL 25 luglio 2005 n. 38; in prosieguo, è stato adottato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007.

Tra le circolari del 2005, vigenti all'epoca dei fatti, e il d.m. del 2007, successivo, non vi è perfetta coincidenza.

Infatti, secondo le suddette circolari:

- a) il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva solo se non vi sono inadempienze in atto, sicché anche una inadempienza di lieve entità osta alla dichiarazione di regolarità contributiva;
- b) se pende contenzioso amministrativo, il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva solo se il

ricorso verte su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi; fuori da queste ipotesi, l'irregolarità contributiva, ancorché sia contestata mediante un contenzioso amministrativo, osta alla dichiarazione di regolarità contributiva;

c) nulla dicono le circolari in ordine alla questione della irregolarità contributiva <<sopravvenuta>> a causa di aiuti di Stato dichiarati dagli organi comunitari illegittimi, sicché gli enti hanno formulato richieste di rimborso di contributi in precedenza oggetto di esonero o sgravio.

Il d.m. del 2007 è stato emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1176, l. n. 296/2006, a tenore del quale << Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura>>.

Tale d.m., come si evince dalla sua premessa, disciplina il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto, chiarendosi così un equivoco che poteva insorgere da una esegesi letterale della norma primaria (si legge nel preambolo: <<Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione «normative e contributive», sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria>>).

Non è perciò dubbio che il d.m. in questione riguarda anche il d.u.r.c. necessario per l'affidamento di appalti pubblici.

Secondo il nuovo d.m.:

a) ai fini specifici della partecipazione a gare di appalto, viene fissata una soglia di <<gravità>> delle violazioni, ritenendosi le violazioni al di sotto di tale soglia di gravità non ostative al rilascio del d.u.r.c.: non si considera, in particolare, grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del d.u.r.c. (art. 8, co. 3, d.m. citato);

b) la pendenza di qualsivoglia contenzioso amministrativo impedisce di ritenere il soggetto in posizione irregolare; fino alla decisione che respinge il ricorso, può essere dichiarata la regolarità contributiva (art. 8, co. 2, lett. a), d.m. citato);

c) non costituisce causa ostativa al rilascio del d.u.r.c. l'aver beneficiato degli aiuti di stato specificati nel d.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 1, co. 1223, l. n. 296/2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato (art. 8, co. 4, d.m. citato).

Sia le previgenti circolari, sia il d.m. ritengono non ostative della dichiarazione di regolarità contributiva le pendenze processuali, fino alla sentenza definitiva.

9.6. Dopo il d.m. del 2007, si può affermare che il d.u.r.c. attesta solo le irregolarità contributive <<definitivamente accertate>>, e solo quelle che superano una <<soglia di gravità>>,

fissata autonomamente dal citato d.m.

Sicché, dopo il d.m. del 2007, una declaratoria di non regolarità contributiva è grave indizio, ai fini dell'art. 38, co. 1, lett. i), codice appalti, che sia stata commessa una <<violazione grave>> e <<definitivamente accertata>>. Escluso, comunque, ogni automatismo, segnatamente quanto alla valutazione di <<gravità>>, che il codice appalti riserva alla stazione appaltante, non essendo l'amministrazione vincolata a valutare la gravità con gli stessi parametri utilizzati dal citato d.m. del 2007, che non costituisce atto attuativo del codice appalti.

9.7. Ma prima del d.m. del 2007, e dunque secondo la normativa in vigore all'epoca dei fatti di causa, il solo fatto che il d.u.r.c. non fosse regolare, non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che, come si è visto, secondo le citate circolari del 2005, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità, e anche le irregolarità che non fossero ancora definitivamente accertate, perché era pendente contenzioso amministrativo.

9.8. Pertanto, nel caso specifico:

- a) la stazione appaltante, a fronte di d.u.r.c. che attestavano la non regolarità alla data di presentazione della candidatura e alla data di presentazione dell'offerta, doveva accertare il tenore della irregolarità, per verificare se fosse o meno grave;
- b) ciò era tanto più doveroso ove si consideri che sono stati esibiti d.u.r.c. successivi che invece attestano la regolarità contributiva, sia a dette date, sia alla data dell'aggiudicazione;
- c) ciò era tanto più doveroso ove si consideri quanto dedotto dalla società La Lucente in ordine al contenzioso derivante dalle pronunce degli organi comunitari di illegittimità di aiuti di Stato, che hanno determinato un obbligo postumo di versamento di contributi, inizialmente non dovuti;
- d) gli atti istruttori appaiono perplessi e carenti laddove affermano in via ipotetica, utilizzando il verbo al condizionale, violazioni gravi degli obblighi contributivi, senza indicare né la fonte della notizia (che non risulta dai d.u.r.c. agli atti), né la effettiva sussistenza delle violazioni.

9.9. Quanto in particolare, alla irregolarità contributiva <<sopravvenuta>>, essa si riferisce a contratti di formazione e lavoro.

La decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, ha ritenuto illegittimo aiuto di stato le agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previste dalle seguenti norme:

- 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
- 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
- 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
- 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Ne ha conseguentemente ordinato il recupero: dal che può verificarsi una irregolarità contributiva di chi non ha restituito i contributi.

Essendo la vicenda complessa in diritto e in fatto, la stazione appaltante, a fronte di una prima dichiarazione di non regolarità contributiva e di un successivo rilascio di d.u.r.c., e delle deduzioni delle odierne ricorrenti, in ordine all'essere destinatarie di una richiesta di rimborso di contributi per i quali avevano originariamente fruito di sgravio, doveva acclarare la veridicità delle dichiarazioni e quale fosse l'effettiva situazione di fatto.

10. Va aggiunto che i ricorsi di primo grado e gli atti di appello tentano di conseguire in sede giudiziaria il giudizio di <<non gravità>> delle violazioni contributive.

Ma sotto tale profilo le censure sono inammissibili perché implicherebbero una non consentita sostituzione del giudice all'amministrazione.

Infatti l'amministrazione non ha compiuto, come avrebbe dovuto, alcuna valutazione di gravità/non gravità della violazione contributiva, decretando l'esclusione non per la gravità della violazione contributiva, ma, a monte, per asserita falsità della dichiarazione che ha omesso di indicare tutte le irregolarità contributive.

A fronte di tale radicale omissione di giudizio, il giudice non può compiere alcuna valutazione di gravità/non gravità.

Il sindacato giurisdizionale sarebbe stato consentito, nei limiti dei tradizionali vizi di legittimità, se l'amministrazione avesse compiuto una valutazione in termini di gravità, e la stessa fosse stata impugnata in giudizio per contestarne l'eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità.

11. La portata dell'accoglimento degli appelli. I vizi autonomi degli atti consequenziali.

11.1. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di esclusione è illegittimo e va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, che dovrà valutare se le condanne penali e le violazioni contributive avessero o meno i connotati di gravità.

11.2. Vanno annullati gli atti strettamente conseguenti, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, e, segnatamente:

- a) la segnalazione all'Autorità di vigilanza;
- b) l'incameramento della cauzione;
- c) l'iscrizione nel casellario informatico.

(Omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), parzialmente pronunciando sugli appelli in epigrafe:

- 1) riunisce gli appelli;
- 2) accoglie in parte gli appelli e, per l'effetto:
 - 2.a) annulla il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'a.t.i. appellante e quello di esclusione della medesima, e in via derivata i conseguenti provvedimenti di incameramento della cauzione e di iscrizione nel casellario informatico, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante;

(Omissis...)

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 agosto 2009 n. 4927 - Pres. Ruoppolo, Est. Garofoli - Carena Impresa di costruzioni spa (Avv.ti G. Gerbi e L. Villani) c. Univeristà degli Studi di Genova (Avvocatura Generale dello Stato) - Riforma sent. TAR Liguria Genova Sez. II n. 1916/08.

(...*Omissis*)

FATTO

Con la sentenza gravata il primo giudice ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Società odierna appellante, annullando il decreto impugnato nella parte in cui ha disposto la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Con la stessa sentenza è stato, invece, respinto il ricorso nella parte relativa all'impugnazione dell'esclusione della Società Carena dalla procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante per falsa dichiarazione resa dalla stessa Società in ordine al possesso dei requisiti di gara.

Insorge la società appellante avverso quest'ultimo capo della sentenza sostenendone l'errore e chiedendone l'annullamento.

All'udienza del 16 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito illustrate.

Giova preliminarmente osservare che la questione sottoposta al vaglio del Collegio non è quella, di respiro più ampio, relativa al peso che la Stazione appaltante può ascrivere nel determinarsi all'esclusione dalla gara ex art. 38, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 163/2006, a false o incomplete dichiarazioni incidenti su requisiti non rilevanti per la partecipazione (in specie, condanne penali non incidenti sulla moralità professionale), bensì quella relativa alla ragionevolezza di una clausola della *lex specialis* che imponga ai partecipanti, a pena di esclusione, di dichiarare tutte le condanne penali riportate, così sottraendo ai partecipanti la possibilità di attendere a valutazioni in merito alla relativa rilevanza.

Il Collegio non ignora, invero, che in merito al primo degli illustrati profili interpretativi sono anche di recente emerse opzioni intese a riconoscere rilievo alle sole falsità o incompletezze rilevanti per la partecipazione, non anche al falso innocuo, privo cioè di attitudine offensiva rispetto ai reali interessi protetti dalle regole di gara, come tale non stigmatizzabile con la sanzione della esclusione (Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829).

In disparte la condivisibilità o meno dell'esposto indirizzo interpretativo, il Collegio deve in questa sede valutare se sia ragionevole una clausola del bando che, come nella fattispecie in esame, imponga ai concorrenti, a pena di esclusione, di dichiarare tutte le condanne o sentenze di applicazione pena, senza riconoscere ai partecipanti la benché minima possibilità di valutare se le stesse possano o meno rientrare tra quelle che, ai sensi del citato art. 38, d. lgs. n. 163/2006, giustificano l'esclusione.

Ebbene, ritiene il Collegio che la clausola in questione non si presti ad alcun rilievo di illogicità o irragionevolezza rispondendo al contrario all'interesse della stazione appaltante a poter disporre di tutti gli elementi necessari per compiere le pertinenti valutazioni, anche e soprattutto in una prospettiva di economicità dell'azione amministrativa, sì da evitare il rischio di dover attendere a verifiche e controlli successivi circa la sussistenza e la portata di ulteriori e non dichiarate condanne.

D'altra parte, se quello illustrato è l'interesse sotteso alla indicata previsione della *lex specialis*

non può ritenersi “innocuo” il falso commesso per effetto della mancata indicazione di condanne pure oggettivamente non incidenti sulla moralità professionale, risultandone comunque compromessa la rappresentata esigenza di economicità dell’azione amministrativa di spettanza della stazione appaltante.

Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello.